

CIRCOLARE N. 867

D.L. 30.11.2020 n. 157 c.d. “Decreto Ristori-quater” – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020

Il D.L. 30.11.2020 n. 157 (c.d. “Decreto Ristori-quater”), in considerazione dell’emergenza da COVID-19, ha previsto, per determinate categorie di contribuenti ed al ricorrere di determinate condizioni, la sospensione di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020

Versamenti interessati dalla sospensione

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157 del 30.11.2020 sono **sospesi** i termini che **scadono nel mese di dicembre 2020** relativi:

- ai versamenti relativi **alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 ed alle **trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF**, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti relativi all’**IVA** (rientrano nella sospensione, dunque, il versamento relativo al mese di novembre (per i contribuenti mensili) e il versamento dell’Acconto IVA 2020);
- ai versamenti relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali**.

I versamenti sospesi **dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’**unica soluzione** entro il **16.03.2021**;
- oppure **mediante rateizzazione** fino a un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della **prima rata** entro il **16.03.2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Soggetti interessati dalla sospensione

I **soggetti** che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono:

- A. i soggetti che **esercitano attività d’impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- ovunque localizzati, se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro**, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
 - **hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
 - ovunque localizzati, se esercenti le **attività economiche sospese** per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 del DPCM del 03.11.2020 senza la necessità, dunque, di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate.
- B. I soggetti che hanno intrapreso **l'attività di impresa, arte o professione** in data **successiva al 30 novembre 2019** e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- C. I soggetti che esercitano le **attività dei servizi di ristorazione** con **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle c.d. **"zone arancioni"** o **"zone rosse"** come individuate alla data del **26 novembre 2020** con apposite ordinanze del Ministro della Salute.
- D. I soggetti che operano nei **settori economici** individuati nell'[Allegato 2](#) al D.L. 149/2020 (c.d. **"Decreto Ristori-bis"**) ovvero ai soggetti che **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. **"zone rosse"** come individuate alla data del **26 novembre 2020** con apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA